

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO IN 9 LOTTI, CON UN OPERATORE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI, AUTOCARRI LEGGERI E PESANTI, AUTOVETTURE E PICK UP DI IGEA S.P.A., E DELL’ADEGUAMENTO ALL’ALLEGATO V DEL D. LGS. 81/08 DELLE PALE CARICATRICI DA SOTTERRANEO WAGNER DI OLMEDO.

ID Gara ANAC n. ca1dde2d-6aaa-48e8-ac72-2fc0913586fb

Lotto 1 CIG BA75F84518

Lotto 2 CIG BA75F855EB

Lotto 3 CIG BA75F866BE

Lotto 4 CIG BA75F87791

Lotto 5 CIG BA75F88864

Lotto 6 CIG BA75F89937

Lotto 7 CIG BA75F8AA0A

Lotto 8 CIG BA75F8BADD

Lotto 9 CIG BA75F8CBB0

SCHEMA ACCORDO CONTRATTO

Oggetto: "Servizio di manutenzione delle macchine operatrici, autocarri leggeri e pesanti, autovetture e pick up di IGEA S.p.A., e dell’adeguamento all’allegato V del D.lgs. 81/08 delle pale caricatrici da sotterraneo Wagner di Olmedo. Lotto X (indicare) Descrizione

CUP: _____

CIG: _____

Importo: € _____, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre opzioni e oltre IVA.

Durata: 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula

Penali: come disciplinato nell’articolo X del presente contratto e nel Capitolato Tecnico.

L’anno duemilaventisei il giorno del mese di

Tra

La società **IGEA S.p.A.** con sede legale in Iglesias, Località Campo Pisano, P. IVA 01660730928 – codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro dell’Imprese di Cagliari 01087220289, di seguito chiamata “*Stazione Appaltante*” rappresentata in questo atto da _____ nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____

e

L’Operatore Economico _____, con sede legale in _____ (____), Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA _____, rappresentata in questo atto dal Sig. _____, nato a Cagliari il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di Legale rappresentante dell’operatore economico _____ “Appaltatore o Aggiudicatario”.

PREMESSO

- A. CHE IGEA S.p.A. possiede, per lo svolgimento delle attività aziendali ordinarie e straordinarie un parco macchine operatrici che comprende ruspe, pale, escavatori, dumper, grader ecc. di diverse case produttrici e possiede anche autocarri leggeri e pesanti, autovetture e pick up di differenti marche, pertanto necessita dei servizi di manutenzione dell'intero parco mezzi tramite l'intervento di operatori economici specializzati che dispongano di personale qualificato e di idonea e specifica strumentazione, per il mantenimento della funzionalità e degli standard di sicurezza dei mezzi;
- B. CHE allo scopo è stato redatto il Capitolato tecnico per la prestazione di cui si tratta comportante una spesa complessiva di euro di cui euro per oneri della sicurezza ed euro per costi della manodopera in conformità a quanto previsto dall'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023;
- C. CHE IGEA S.p.A. con Determina a contrarre n. ____ del ____ sono stati approvati i documenti di gara per l'espletamento della *"Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro in 9 lotti per l'affidamento del servizio di manutenzione delle macchine operatrici, autocarri leggeri e pesanti, autovetture e pick up di IGEA SpA e dell'adeguamento all'allegato v del D.Lgs 81/08 delle pale caricatrici da sotterraneo Wagner di Olmedo"*, per un valore globale stimato dell'appalto per 9 (nove) Lotti, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, pari ad € 1.814.621,12 (euro unmilioneottocentoquattordicimilaseicentoventuno/12) di cui € 4.621,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA di legge così determinato:
- Importo complessivo a base di gara € 1.030.000,00
 - Oneri della sicurezza complessivi € 2.310,56
 - Importo opzione di proroga art. 120 comma 9 in caso di variazioni in aumento € 206.000,00
 - Importo opzione di proroga art. 120 comma 10 compresi oneri di sicurezza € 407.310,56
 - Importo opzione di proroga art. 120 comma 11 € 169.000,00
- D. CHE IGEA S.p.A. con la citata determinazione ha disposto di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta, mediante la Piattaforma SardegnaCAT, con applicazione del criterio minor prezzo ai sensi dell'art.108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- E. CHE il bando di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale di IGEA S.p.A. ed è stata data attuazione alle forme di pubblicità previste dall'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 00/00/2025 e ivi pubblicato il 00/00/2025;
- F. CHE IGEA S.p.A. ha individuato l'Aggiudicatario del Lotto ____ nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e, pertanto, nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali;
- G. CHE IGEA S.p.A. con determinazione n. ____ del _____, verificata l'assenza di motivi di esclusione di cui agli Art. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla documentazione di gara in capo all'aggiudicatario, ha aggiudicato in via definitiva ed efficace (ai sensi dell'Art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023) la procedura di gara in argomento all'Operatore economico _____ con sede legale a _____ (.....), via _____. n. _____, P.IVA _____, Casella PEC: _____, il quale è risultata aggiudicatario del Lotto ____, che ha proposto lo sconto medio ponderato del ____ % sull'importo massimo spendibile posto a base di gara compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA di legge;
- H. CHE con la citata determinazione n. ____ del ____ è stato nominato l'ing. Andrea Bigolin, componente del Team Pianificazione e Attuazione POL/Progetti, quale Responsabile Unico di Pro-

ALLEGATO 5

getto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n.36/2023 ed è stato nominato Direttore dell'esecuzione del contratto il Per.Min. Raffaele Deligia dipendente a tempo indeterminato di IGEA con pluriennale esperienza, in possesso delle necessarie competenze;

- I. CHE risulta decorso il termine dilatorio di 32 (trentadue) giorni per la stipula del contratto di appalto ai sensi dell'Art. 18 comma 3 del D.Lgs n. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs n. 209/2024;
- J. CHE l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva nr. ____ del ____ per l'importo di € _____, e la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità ex L. n. 136/2010 (con la previsione contrattuale dell'assunzione di predetti obblighi da parte dell'appaltatore e della clausola risolutiva espressa per il mancato utilizzo del bonifico);
- K. CHE l'Appaltatore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura o servizi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- L. CHE l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- M. CHE l'Appaltatore possiede una officina debitamente equipaggiata, con provati spazi e attrezzature adeguati alla manutenzione della tipologia di macchine presente nell'Allegato A del Capitolato Prestazionale, comprese le autorizzazioni e certificazioni previste per la tipologia di attività richieste, ubicata nel territorio della provincia del Sud Sardegna o nell'area metropolitana di Cagliari / nel territorio regionale.
- N. CHE l'Appaltatore possiede la Polizza assicurativa incendio, atti vandalici, responsabilità civile (RC) nr. ____ del ____ richiesta all'art. 10 del Capitolato Prestazionale e/o l'impegno a stipulare/integrare la predetta polizza.
- O. CHE con riferimento al divieto di *pantouflage* di cui alla L. 190/2012 e s.m.i., l'Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- P. CHE l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- Q. CHE (*eventuale*) sono stati ultimati con esito positivo gli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia:
- L'INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA È STATA ACQUISITA PER L'APPALTATORE: ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto, giuste le informazioni/comunicazione antimafia acquisite tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data ____/____/____ con Prot. n. _____ relativa all'Impresa _____. (*eventuale* in caso di RTI) ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento ripetere anche per l'impresa ausiliaria;
 - resta chiarito e inteso che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011

Tutto ciò premesso, nella comune intesa che quanto precede fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., le condizioni generali le modalità e le clausole relative all'affidamento del "Servizio di manutenzione delle macchine operatrici, autocarri leggeri e pesanti, autovetture e pick up di IGEA S.p.A., e dell'adeguamento all'allegato V del D.lgs. 81/08 delle pale caricatrici da sotterraneo Wagner di Olmedo. "Lotto X Descrizione (*indicare*)".
3. IGEA S.p.A. affida in appalto all'Appaltatore, che accetta e si obbliga irrevocabilmente, il "Servizio di manutenzione delle macchine operatrici, autocarri leggeri e pesanti, autovetture e pick up di IGEA S.p.A., e dell'adeguamento all'allegato V del D.lgs. 81/08 delle pale caricatrici da sotterraneo Wagner di Olmedo. Lotto X (*indicare*) Descrizione" a fornire i servizi richiesti, con le caratteristiche tecniche e di conformità secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e relativi allegati, nella misura richiesta dalla stessa IGEA mediante gli *Ordinativi di Fornitura* come descritto nei documenti di gara ed in particolare nel Capitolato tecnico e nell'offerta economica.
4. L'Appaltatore si impegna all'espletamento dello stesso, con le caratteristiche tecniche e di conformità secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta da IGEA S.p.A. mediante specifici Ordinativi, sotto la piena e incondizionata osservanza di tutta la normativa vigente in materia, delle disposizioni contenute nei documenti di gara e di quanto specificatamente dichiarato nella documentazione amministrativa, nell'offerta economica in quanto accettate dalla Stazione Appaltante con l'aggiudicazione del presente appalto, nonché delle ulteriori ed eventuali istruzioni disposte dalla Stazione Appaltante.
5. IGEA S.p.A. si obbliga a porre a disposizione dell'Appaltatore la documentazione e gli strumenti necessari e funzionali all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.
6. I luoghi di svolgimento del servizio sono:

Comune di Iglesias	ITG2C	Comune di Furtei	ITG2B
Comune di Lula	ITG26	Comune di Olmedo	ITG25

ART. 2 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'ammontare complessivo dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro che potranno essere affidati, mediante singoli "Ordini di Manutenzione" o "Ordini di Acquisto", nel corso dell'intero periodo di durata biennale del medesimo Accordo Quadro è pari a euro _____,___ oltre oneri di sicurezza pari a euro _____,___ e al netto di IVA oltre le opzioni descritte al successivo art. X – "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia".
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo delle opzioni di cui al successivo art. X – "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia" è pari a € _____ (diconsi Euro _____/___), al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischi di interferenze.
3. Il sopra citato importo rappresenta quello massimo totale pagabile all'Appaltatore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'arco temporale di validità dell'Accordo Quadro. La stipula del presente Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra IGEA S.p.A. e l'Aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei singoli interventi per un quantitativo minimo predefinito.
4. IGEA S.p.A. effettuerà gli ordinativi in base alle proprie esigenze e senza che l'aggiudicatario abbia niente da eccepire in merito, ogni ordinativo avrà importi determinati al momento, in base alle proprie necessità, fino all'esaurimento, nella somma dei contratti stipulati, degli importi oggetto dell'Accordo Quadro.

ALLEGATO 5

5. Le condizioni economiche per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto quelle di cui Allegato 10 - Offerta Economica Lotto ____.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente Accordo Quadro, che ai sensi i sensi dell'art. 59 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i. viene concluso tra le Parti, ha efficacia e durata pari a 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione o comunque sino all'esaurimento dell'importo dello stesso. Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell'importo contrattuale, anche se prima dei termini fissati, oppure, alla suddetta scadenza pur nell'eventualità che l'importo contrattuale non venga raggiunto.
2. IGEA S.p.A. non è vincolata ad affidare nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, prestazioni che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'Accordo Quadro e potrà, altresì, esaurire l'oggetto dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal Capitolato Tecnico; in tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.
3. Ove, alla scadenza del termine di cui sopra (24 mesi dalla stipula) risultino ancora in corso forniture richieste ai sensi dell'Accordo Quadro, esso si intenderà automaticamente prorogato del tempo previsto dagli emessi "Ordini di Manutenzione" o "Ordini di Acquisto" per l'ultimazione dei relativi servizi/forniture. In questo caso la protrazione della durata dell'Accordo Quadro non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
4. Ove alla scadenza del termine dei 24 mesi l'importo massimo spendibile, di cui al precedente paragrafo, non sia ancora esaurito, IGEA S.p.A. potrà chiedere all'Aggiudicatario, prima del termine di scadenza, il differimento del termine di durata del Contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelle più favorevoli per la stazione appaltante, con la fissazione di un nuovo termine legato direttamente all'esaurimento di tutto l'importo contrattuale residuo entro un limite massimo di 6 mesi.

ART. 4 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale per il Lotto _ dovuto all'Appaltatore sarà calcolato a misura sulla base dei servizi ordinati ed effettuati. I prezzi contrattuali saranno determinati sulla base dell'applicazione del ribasso sui prezzi di base. Gli sconti percentuali offerti e applicati saranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto. Essi sono comprensivi di ogni onere, con esclusione della sola aliquota IVA.

Per il solo Lotto 7

Il corrispettivo contrattuale per il Lotto 7 dovuto all'Appaltatore per la parte già determinata e relativa alla rimessa in esercizio e adeguamento, sarà contabilizzato a corpo, mentre saranno contabilizzate a misura le eventuali varianti non prevedibili e gli eventuali ulteriori interventi richiesti dalla stazione appaltante. I prezzi contrattuali saranno determinati sulla base dell'applicazione del ribasso sui prezzi di base. Gli sconti percentuali offerti e applicati saranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto. Essi sono comprensivi di ogni onere, con esclusione della sola aliquota IVA.

2. Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l'utile di impresa. Il predetto corrispettivo si intende onnicomprensivo di tutti i costi o le spese, anche impreviste, derivanti dalla ge-

ALLEGATO 5

stione del contratto che comunque dovranno ritenersi a carico dell'Aggiudicatario. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all' Aggudicatario dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, pertanto sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Sarà ammessa la revisione dei prezzi contrattuali come prevista al successivo art. 5 "Revisione prezzi";
4. All'esito positivo della verifica della corretta esecuzione degli ordini regolarmente eseguiti nell'arco di 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dall'avvio degli stessi, il RUP emetterà il relativo certificato di pagamento, entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, trasmetterà il certificato di pagamento alla stazione appaltante, che effettuerà la liquidazione **entro 30 giorni** dall'emissione del certificato di pagamento.
5. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
6. Ai sensi dell'art 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una **ritenuta di garanzia dello 0,50%** (zero virgola cinque per cento). Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità finale, previo rilascio del DURC.
7. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da IGEA S.p.A. sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i IBAN _____ ai sensi della L. 136/2010 anche in via non esclusiva indicato dall'Appaltatore.
8. IGEA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e relativa circolare n. 13/RGS del 21/03/2018, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, in caso affermativo, segnalerà la circostanza ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'Art. 3 del citato DM 40/2008.
9. La Fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell'Ufficio UFTS9R e dovrà contenere il riferimento al contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) _____ Lotto ____ e dovrà essere intestata a IGEA S.p.A. Località Campo Pisano 09016 IGLESIAS P.IVA 01660730928. IGEA S.p.A. è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" di cui all'art. 17 Ter del DPR 633/72.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Aggiudicatario potrà sospendere la prestazione e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
11. Qualora l'Aggiudicatario si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dall'Amministrazione.

ART. 5 – REVISIONE PREZZI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2-bis del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali qualora, durante l'esecuzione del Contratto, si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o

ALLEGATO 5

in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale.

2. Per l'applicazione della presente clausola, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 5 "Modalità di esecuzione del servizio manutenzione" - "Revisione prezzi" del Capitolato tecnico.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, COORDINAMENTO E VERIFICA

1. L'Appaltatore ha provveduto ad attivare la polizza assicurativa di responsabilità civile per il Lotto ___ per un massimale di Euro depositando copia della polizza n. rilasciata dalla Compagnia assicuratrice rinnovata con quietanza di pagamento per il periodo
2. L'Appaltatore ha provveduto ad attivare la polizza assicurativa per furto, incendio, atti vandalici, responsabilità civile, e per maggior danno dovuto a fermo forzato del mezzo per i suddetti eventi, per un massimale di Euro depositando copia della polizza n. rilasciata dalla Compagnia assicuratrice rinnovata con quietanza di pagamento per il periodo
3. L'Appaltatore dispone di una officina debitamente equipaggiata, con provati spazi e attrezzature adeguati alla manutenzione della tipologia di macchine presente nell'Allegato A del Capitolato Prestazionale, comprese le autorizzazioni e certificazioni previste per la tipologia di attività richieste, per il Lotto ___ ubicata in _____ (*indicare l'indirizzo completo dell'officina*).
4. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire l'attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite nel presente atto e relativi allegati e nei documenti di gara, nonché in conformità con le direttive impartite da IGEA S.p.A. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di IGEA S.p.A.
5. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si svolgerà sotto il coordinamento, il controllo e la vigilanza del Responsabile del Progetto.
6. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) svolgerà il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da IGEA S.p.A., così da garantirne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti conformemente alle prescrizioni contenute nella documentazione contrattuale e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione e affidamento.
7. L'Aggiudicatario si impegna, su richiesta del DEC, ad apportare alle modalità di erogazione delle prestazioni i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per IGEA S.p.A. rispetto al compenso delle prestazioni fissato nel presente contratto.
8. L'intera prestazione è soggetta a verifica di conformità. IGEA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga inoltre ad operare in stretto contatto ed a partecipare a tutti gli incontri e momenti di raccordo secondo le esigenze della Stazione Appaltante.
9. L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne IGEA S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
10. L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da IGEA S.p.A., nonché a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ALLEGATO 5

11. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare a IGEA S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a IGEA S.p.A. entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
12. L'Aggiudicatario si obbliga a non comunicare o diffondere a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di IGEA S.p.A. tutta la documentazione creata o in esecuzione del presente contratto.
13. IGEA S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il seguente CCNLn.(*precisare denominazione e numero*) durante l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, l'Aggiudicatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al precedente comma vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di IGEA S.p.A., l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, IGEA S.p.A. paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice.

ART. 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con IGEA S.p.A.

ALLEGATO 5

e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IGEA S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che L'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'IGEA.
5. L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "*Trattamento dei dati personali*", L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di liceità, finalità, minimizzazione, conservazione, correttezza e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento, adempiendo ai relativi dettami a tutela dei diritti degli interessati di competenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni scambiate nell'ambito del contratto in essere. Ogni eccezione dovrà essere condivisa e reciprocamente autorizzata.
5. Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, si rilevasse la necessità di una variazione dei dati personali trattati e relative modalità, le Parti si impegnano alla valutazione della sottoscrizione di una Nomina a Responsabile del Trattamento.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA

1. L'Aggiudicatario nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Aggiudicatario quanto di IGEA S.p.A. e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia di IGEA S.p.A. che di terzi.
3. L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare di IGEA S.p.A. e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Aggiudicatario stesso.

ALLEGATO 5

4. È esclusa ogni manleva da parte di IGEA S.p.A. in ordine ai danni e alle spese a carico dell'Aggiudicatario in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 11 - SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione del presente contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti indicati dall'art. 8 del Disciplinare di gara. Esso è consentito esclusivamente dietro autorizzazione scritta della stazione appaltante stessa. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che siano stati accertati i requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore nonché il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti soggettivi.
2. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire direttamente le seguenti prestazioni: interventi sul motore e sulla trasmissione. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore sicurezza e affidabilità sulla parte ritenuta essenziale per la continuità di servizio del veicolo.
3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di IGEA S.p.A. dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 12 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. L'Aggiudicatario dichiara che tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi alle prestazioni rese in relazione al presente contratto, saranno effettuati esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i IBAN _____ ai sensi della L. 136/2010 anche in via non esclusiva indicato dall'Appaltatore, dichiara altresì che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono: _____ (indicare Nome Cognome), codice fiscale _____.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Aggiudicatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Aggiudicatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.9 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANCA recante come aggiornata con Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti, l'Appaltatore ha provveduto a prestare una garanzia definitiva in favore di IGEA S.p.A. per l'intera durata dell'appalto dell'importo di euro _____ (_____/_____) ai sensi dell'Art. 117 del D. Lgs. 36/2023, corrispondente al _____ per cento dell'importo contrattuale, quale risulta applicando le disposizioni dell'Art. 117 comma 3 del D. Lgs. n. 36/20123, mediante polizza fidejussoria n. _____ del _____, emessa dalla compagnia assicurativa/banca "_____", Agenzia n. _____.

ALLEGATO 5

_____ di _____, allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1938 Codice Civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
3. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che IGEA S.p.A. può rivalersi sulla garanzia.
4. IGEA S.p.A. ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
5. L'incameramento della garanzia definitiva non pregiudica le ulteriori azioni da parte di IGEA S.p.A. nei confronti dell'Appaltatore per l'inadempimento degli obblighi assunti da quest'ultimo.
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a seguito di verifica della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.

ART. 14 - PENALI E RILIEVI

1. In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, determinato da comprovata inadempienza e/o per accertata indisponibilità ad effettuare quanto richiesto all'Appaltatore entro i termini previsti del Capitolato, verrà applicata una penale secondo le modalità stabilite all'art. 14 del Capitolato che l'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente.
2. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore ai sensi del successivo articolo 17.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi oggetto del contratto, IGEA S.p.A. può affidare ad altro operatore, previa comunicazione all'Aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale del servizio non eseguito dallo stesso, al quale sono addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a IGEA S.p.A.
5. Per l'applicazione delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà di IGEA S.p.A. di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, oppure sulla cauzione definitiva, che in corso d'appalto dovrà essere ricostituita a spese del medesimo Appaltatore; l'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti da IGEA S.p.A. a causa dei ritardi dell'appaltatore.

ART. 15 - RECESSO

1. Per il recesso trova applicazione le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36. IGEA S.p.A. ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, con preav-

ALLEGATO 5

viso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC, decorsi i quali prenderà in consegna i servizi e le forniture ed effettuerà la verifica della regolarità dei servizi e delle forniture.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'IGEA.
3. In caso di recesso da parte di IGEA S.p.A., l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 31 marzo 2023.

ART. 16 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. IGEA S.p.A. potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, con un preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, in caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. IGEA S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, nonché quanto disposto all'art. 15 - "Risoluzione del contratto" del Capitolato.
2. IGEA S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario. In tal caso IGEA S.p.A. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. In ogni caso si conviene che IGEA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC, nei seguenti casi:
 - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 5

4. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
 - b. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;
 - c. sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la regolarità della prestazione;
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
 - f. qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;
 - g. qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
 - h. mancata osservanza del Codice di comportamento di IGEA;
 - i. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d'integrità;
5. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Aggiudicatario).
6. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
7. In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario si impegnerà a fornire a IGEA S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
8. L'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
9. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'IGEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 18 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. IGEA S.p.A. procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V indicata all'art. 122 co. 2
2. In ogni caso, IGEA S.p.A. potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto agli articoli 94 e 95 del Codice.
3. IGEA S.p.A. può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 co.1 del Codice.
4. L'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato dei danni e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all' Aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.
2. L'Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del Codice. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 al Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a IGEA S.p.A. È fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. L'Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di IGEA S.p.A. al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.
2. Al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 124 del Codice, IGEA S.p.A. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 21 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, IGEA S.p.A potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., IGEA S.p.A potrà avvalersi dell'opzione di proroga di 12 mesi, da effettuarsi agli stessi patti e condizioni del contratto precedente, prima del termine di scadenza, a mantenere gli stessi ribassi offerti in sede di gara;
3. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., IGEA S.p.A potrà avvalersi dell'opzione di proroga 6 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo Quadro, ai fini della conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, qualora si verifichino le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice;
4. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice.
5. L'Aggiudicatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da IGEA S.p.A, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ALLEGATO 5

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non sia stata approvata da IGEA S.p.A.

ART. 22 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI

1. IGEA S.p.A nomina Direttore dell'esecuzione del Contratto il Per. Min. Raffaele Deligia preposto al coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. L'Aggiudicatario indicherà il nominativo del Responsabile delle prestazioni che interagirà con la IGEA S.p.A, in nome e per conto dell'Aggiudicatario medesimo, in ordine all'esecuzione del presente appalto.
3. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile delle prestazioni, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 23 – CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto, le parti si impegnano ad addivenire ad una composizione bonaria della vicenda in difetto della quale, convengono che è competente in ogni caso il Foro di Cagliari con espressa rinuncia ad ogni altro e con esclusione del giudizio arbitrale
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile e la normativa di settore ove applicabile.

ART. 24 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata. Il contratto sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso con pagamento del tributo di registro a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione.
2. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse dipendenti dal presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo che dovrà essere assolta ai sensi dell'Art.18 comma 10 del D.lgs 36/2023 determinata sulla base della tabella allegato 1.4 del D.Lgs 36/2023, utilizzando il modello F24 ELIDE e dovrà contenere identificativi fiscali e il CIG. L'Appaltatore è tenuto ad inviare alla Stazione appaltante il documento a comprova dell'avvenuto pagamento della suddetta imposta di bollo.

ART. 25 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- IGEA SPA, Località Campo Pisano – 09016 IGLESIAS - PEC: igea@pec.igeaspa.it
- L'Appaltatore – Indirizzo Sede _____ - PEC: _____ -
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se

ALLEGATO 5

effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 26 – RINVIO E ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:
 - A. Disciplinare di gara rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte
 - B. Capitolato Speciale;
 - C. Offerta Economica presentata in sede di gara, e relativa dichiarazione;
 - D. Dichiarazione di subappalto;
 - E. Cauzione Definitiva;
 - F. Polizza assicurativa n. dd. emessa da
 - G. DUVRI;
 - H. Dichiarazione Ex Dpcm 11/05/1991, N° 187;
 - I. Patto d'Integrità.
 - J. Determina di Aggiudicazione n. ... del;
 - K. Comunicazione relativa al conto corrente dedicato.
 - L. Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;
 - M. Atto costitutivo RTI.
 - N. Altro eventuale.

ART. 27 – PTPCT - MOG ex art. 231/2001

1. IGEA S.p.A. nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nei propri Codici di condotta, nel proprio Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) *ex lege* 231/2001 e s.m.i. e nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Codice di Condotta, il MOG e il PTPCT sono pubblicati, sul sito internet della società all'indirizzo www.igeaspa.it.
2. L'aggiudicatario dichiara di aver preso conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare quanto contenuto nei suddetti documenti e di essere consapevole che la violazione delle disposizioni in essi contenute, potrà comportare, a seconda del grado dell'infrazione, anche la risoluzione del presente contratto.
3. La Società I.GE.A. SpA, in quanto società *in house* della regione Sardegna, garantisce le medesime *policies* di prevenzione del fenomeno del *pantouflage* ex art. 53, comma 16-ter, D.lgs 165/2001, in vigore per il Sistema Regione, ai sensi delle Direttive regionali vigenti e che verranno adottate in materia, nel corso di esecuzione del presente contratto. L'aggiudicatario, ai sensi della normativa sul divieto di *pantouflage* di cui agli artt. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 21 del d.lgs. n. 39/2013, non deve aver intrattenuto negli ultimi tre anni, e non deve intrattenere, rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo oppure professionali con ex dipendenti, dirigenti o consulenti di

ALLEGATO 5

I.G.E.A. SpA se questi abbiano, per conto della Società nel triennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, esercitato o collaborato in maniera determinante all'esercizio di poteri autoritativi o negoziali a vantaggio dello stesso aggiudicatario, ovvero, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa richiamata.

4. Restano ferme le specifiche conseguenze giuridiche previste dalla legge, anche a carico dell'aggiudicatario, in caso di violazione del divieto, quali:
- a. • la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del divieto;
 - b. • una impossibilità per i soggetti privati, che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni;
 - c. • l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice dei contratti, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di appalti e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'Operatore economico appaltatore

Il Legale Rappresentante

IGEA S.p.A.

Il Legale Rappresentate